



Decreto Dirigenziale n. 30 del 10/06/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 81 - DATORE DI LAVORO

U.O.D. 2 - UOD Sorveglianza Sanitaria

Oggetto dell'Atto:

PROROGA SOC:IGEAMED SRL - PERIODO 01/06/2014 - 30/10/2014

L DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il D.Lgs. n.81/2008 stabilisce l'obbligo del Datore di Lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, tramite il medico competente;
- b. che il contratto stipulato in data 5.12.2011, n. rep. 14348, tra la Regione Campania e il R.T.I. Igeam S.r.l. (capogruppo mandataria), Sisma S.r.l., Codime S.p.A. ed Artemide S.r.l., per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, registrato con il n. 5046 del 7.12.2011, è scaduto il 4.12.2013;
- c. che con DD n. 8 del 4-12-2013 si è provveduto a disporre, nelle more della conclusione della procedura di gara la proroga – dal 5.12.2013 al 28.02.2014 – dell'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria in favore del R.T.I. IGEAMED s.r.l. SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l. – capogruppo IGEAMED S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma – C.F. 03747000580 – P.I. 01237131006 – affidatario del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al contratto stipulato in data 5.12.2011, n. rep. 14348;
- d. che con DD n. 4 del 20 febbraio 2014 si è provveduto all'aggiudicazione della procedura di gara di dell'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria in favore dell'aggiudicatario: C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.a.
- e. che con il DD n.8 del 8-3-2014 si è provveduto a disporre, nelle more della conclusione della procedura di gara, la proroga in favore della stesso R.T.I. citato al precedente capoverso fino al 31 maggio 2014.

CONSIDERATO

- a. Che la citata RTI IGEAMED S.r.l., SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l ha chiesto, al Datore di Lavoro, con nota n.89/u/14 dell'11-03-2014, l'annullamento, in autotutela, dell'aggiudicazione di cui al citato DD n.4/2014, comunicando altresì l'intento di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania.
- b. che con nota n. 0206328 del 24-3-2014 il Datore di Lavoro ha rigettato l'istanza di cui al precedente capoverso illustrandone le motivazioni;
- c. che l'8-4-2014 è pervenuta al Datore di Lavoro la nota n. 0244500 dell'Avvocatura Regionale con la quale si trasmetteva il ricorso al TAR della RTI, per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del citato DD n. 4 di aggiudicazione al CDI S.p.a. della procedura di gara di dell'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- d. che con nota n.0334522 del 15-5-2014 l'Avvocatura Regionale comunicava al Datore di Lavoro l'Ordinanza TAR Campania, n.00704/2014 sul ricorso R.G. 1920/2014, con la quale lo stesso TAR ha accolto l'istanza cautelare ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica dell'8 ottobre 2014, affermando la sussistenza di margini di impugnativa dell'ordinanza;
- e. che con nota n. 0347633 del 21-5-2014 il Dirigente dell'Ufficio Datore di Lavoro ha comunicato all'Avvocatura Regionale l'interesse dell'Amministrazione all'impugnativa della citata Ordinanza cautelare del TAR Campania, per effetto della quale era inibita la stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria della gara per l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria, fino alla decisione di merito del TAR;
- f. che per garantire la continuità della Sorveglianza Sanitaria ai lavoratori della Giunta Regionale occorre disporre di un' ulteriore proroga dal 1 giugno al 31 ottobre 2014, del contratto stipulato in data 5.12.2011, n. rep. 14348 in favore dell'R.T.I. IGEAMED s.r.l. SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l. – capogruppo IGEAMED S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma – C.F. 03747000580 – P.I. 01237131006 – già affidatario del servizio di sorveglianza sanitaria, che con nota acquisita al protocollo con n. 0823751 del 2.12.13, ha già

espresso la manifestazione di volontà di accettare la proroga dell'affidamento del servizio alle medesime condizioni e con le stesse modalità di espletamento di cui al medesimo contratto di affidamento 5.12.2011;

PRESO ATTO

- a. che il Consiglio di Stato, (sez. V), sentenza 11 maggio 2009 n. 2882, ha affermato che la proroga cd. tecnica "...è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";
- b. che anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ex multis in data 16.05.2013, con proprio parere sulla normativa, si è pronunciata, conformemente a parte della giurisprudenza, sulla proroga dei contratti pubblici ritenendola ammissibile, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, nei casi in cui, per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'individuazione, con le ordinarie procedure, di un nuovo affidatario;
- c. che non è necessario procedere alla richiesta di un nuovo codice CIG, come chiarito dalla stessa AVCP, quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento di un servizio in capo al precedente affidatario, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
- d. che la spesa in esame è obbligatoria, urgente ed indifferibile e rispetta pertanto le prescrizioni di cui al punto 4 della richiamata delibera di Giunta n. 3/2014;

ATTESO

- a. che con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul Burc n. 4 del 17 gennaio 2014, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016;
- b. che ad oggi non è stato ancora approvato il Bilancio Finanziario Gestionale;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 3 del 23 gennaio 2014, nelle more dell'approvazione del documento contabile di Gestione, la Giunta ha autorizzato determinate tipologie di spesa;

RITENUTO

- a. che l'effettiva durata della proroga per il periodo 1 giugno – 31 ottobre 2014 è subordinata all'esito della pronuncia sul ricorso che l'Avvocatura Regionale proporrà al Consiglio di Stato per il rigetto della citata Ordinanza TAR n.00704/2014 e in ogni caso ha validità fino alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria della gara di cui al DD n.4 del 20 febbraio 2014.
- b. di dover stabilire che la proroga del servizio avvenga alle medesime condizioni e con le stesse modalità di espletamento di cui al citato contratto del 5-12-2011;
- c. di dover pertanto impegnare in favore del R.T.I. IGEAMED s.r.l. SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l. – capogruppo IGEAMED S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma – C.F. 03747000580 – P.I. 01237131006 - l'importo di **€68.750,00** (sessantottomilasettecentocinquanta,00) (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 10 D.p.R. 633/1972) sul cap. 226 del Bilancio 2014, per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, secondo la seguente imputazione contabile:

IMPEGNO E.F. 2014	CAPITOLO	Titolo	Missione	Programma	Macroaggregato	IV LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod. Ident. Trans. UE	Codice Bilancio SIOPE	Codice Gestionale SIOPE
-------------------	----------	--------	----------	-----------	----------------	---------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

									E	
€ 68.750,00	226	1	01	10	103	1.03.02.18.000	01.3	4	1 02 05	1255

- d. di dover dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile nonché obbligatoria poiché derivante da prescrizione di legge;
- e. di dover stabilire che la determinazione delle somme spettanti e la relativa liquidazione delle somme debba avvenire successivo Decreto Dirigenziale e computata in rapporto alla durata effettiva del servizio svolto.
- f. di dover assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi degli articoli 23 del D. Lgs. 33/2013;

VISTI

- a. Il D.Lgs. 163/2006;
- b. il D.Lgs. 81/2008;
- c. la L.R. 7/2002 concernente il Nuovo Ordinamento Contabile;
- d. la L.R. 3/2007;
- e. la legge regionale n.3 del 16 gennaio 2014;
- f. la delibera di Giunta Regionale n. 3 del 23 gennaio 2014;
- g. la sentenza del Consiglio di Stato, (sez. V), 11 maggio 2009 n. 2882;
- h. il Parere sulla normativa reso dall'AVCP in data 16.05.2013, rif. AG 33/13;
- i. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27.09.13 avente ad oggetto "Avviso interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali - Determinazioni";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. *Sorveglianza Sanitaria* dell'Ufficio del Datore di Lavoro nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'U.O.D. medesima;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di disporre - nelle more della stipula del contratto in esito alla procedura ristretta di cui al D.D. n. 67 del 12/08/2013 - la proroga dall'1.06.2014, fino alla data di stipula del menzionato contratto, e comunque non oltre il 31-10-2014, dell'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria in favore del R.T.I. IGEAMED s.r.l. SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l. – capogruppo IGEAMED S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma – C.F. 03747000580 – P.I. 01237131006 – affidatario del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al contratto stipulato in data 5.12.2011, n. rep. 14348 e comunque non oltre a data di stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria della gara di cui al DD n.4 del 20 febbraio 2014.
2. di stabilire che la proroga del servizio avvenga alle medesime condizioni e con le stesse modalità di espletamento di cui al citato contratto;
3. di impegnare in favore del R.T.I. IGEAMED s.r.l. SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l. – capogruppo IGEAMED S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma – C.F. 03747000580 – P.I. 01237131006 - l'importo di € 68.750,00 (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 10 D.p.R. 633/1972) sul cap. 226 del Bilancio 2014, per

l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, secondo la seguente imputazione contabile:

4. di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile nonché obbligatoria poiché derivante da prescrizione di legge, ai sensi del punto 4 della delibera di Giunta Regionale n. 3 del 23 gennaio 2014 e che la determinazione delle somme spettanti e la relativa liquidazione delle debba avvenire successivo Decreto Dirigenziale e computata in rapporto alla durata effettiva del servizio svolto;
5. di comunicare il presente provvedimento al R.T.I. IGEAMED s.r.l. SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l. – capogruppo IGEAMED S.r.l.;
6. di assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013;
7. di trasmettere copia del presente decreto a:
 - i. Direzione Generale *Risorse Finanziarie* – U.O.D. *Gestione delle spese regionali* - per l'esecuzione;
 - ii. B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - iii. *Webmaster* al fine di assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013;
 - iv. Segreteria di Giunta in adempimento alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di G.R. n. 2410 del 25/07/2003.

Ai sensi della circolare prot. 05/circ/SP del 12/06/2000 il presente Decreto viene, altresì, trasmesso per conoscenza all'Assessore alle Risorse Umane.

dott. Paolo Gargiulo